



PROXIGAS

## **DCO 473/2024/R/gas**

**Criteri di regolazione tariffaria e  
della qualità del servizio di  
stoccaggio del gas naturale per il  
sesto periodo di regolazione (6PRS)**

### **Osservazioni PROXIGAS**

17 gennaio 2025



## **Premessa**

Proxigas formula le proprie osservazioni agli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 473/2024/R/gas (di seguito anche DCO) con riferimento ai criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRS).

## **Osservazioni generali**

Lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina ha imposto un ripensamento delle fonti e delle strategie di approvvigionamento del gas naturale, sia a livello europeo che nazionale, con sostituzione delle importazioni di gas naturale via gasdotto dalla Russia con altri flussi, in particolare mediante importazione di Gnl.

In questo contesto, caratterizzato ancora da un elevato livello di incertezza, le infrastrutture per lo stoccaggio del gas naturale svolgono un ruolo centrale nel garantire la resilienza del sistema energetico nei diversi scenari di evoluzione della domanda e dell'offerta di gas sia a livello nazionale che europeo, nonché nei diversi scenari di consumo a seconda delle temperature invernali.

In particolare, gli stoccaggi consentono quella flessibilità e gestione in sicurezza delle fonti di approvvigionamento che sono indispensabili per garantire la resilienza del sistema, la continuità delle forniture, la stabilità e la competitività dei prezzi, l'efficienza e la qualità dei servizi energetici.

È pertanto cruciale riconoscere alle infrastrutture nazionali di stoccaggio la centralità che rivestono nel nostro sistema energetico e in futuro potenzialmente anche a favore di altri Stati Membri; occorre che la regolazione tecnico-economica promuova investimenti efficienti funzionali al mantenimento di alti livelli di prestazione dei servizi di stoccaggio, con una congrua remunerazione degli investimenti.

Ciò premesso, si esprime un generale apprezzamento per gli orientamenti esposti nel DCO in oggetto, in particolare con riferimento alla previsione di non estendere i criteri ROSS al servizio di stoccaggio gas in virtù delle peculiarità del suddetto servizio rispetto agli altri servizi infrastrutturali a rete.

In linea generale si condivide l'opportunità di confermare i criteri tariffari del 5PRS e introdurre affinamenti volti tra l'altro ad assicurare, laddove possibile, uniformità tra i criteri di riconoscimento dei costi dei servizi infrastrutturali energetici.

Si condividono anche le tempistiche prospettate per l'adozione del provvedimento finale e il riconoscimento delle specificità di tale servizio, che appaiono congrue a garantire certezza del nuovo quadro dei criteri tariffari con adeguato anticipo rispetto alla sua entrata in vigore.

Infine, si coglie l'occasione per auspicare che il Regolatore promuova progetti pilota per la ricerca e lo svolgimento di test funzionali al possibile futuro adattamento delle infrastrutture di stoccaggio del gas naturale per accogliere l'idrogeno e altri gas rinnovabili. Ciò anche in ottica di massimizzare l'utilizzo e l'utilità di tali infrastrutture per il sistema nel lungo termine.



## Spunti di consultazione

### Criteri generali

#### *S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 6PRS.*

In linea generale si condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare i criteri generali previgenti, che prevedono il riconoscimento dei costi basati sullo schema c.d. a *building block*.

In particolare, si apprezza e si condivide la previsione di non estendere al servizio dello stoccaggio del gas naturale l'applicazione dei criteri ROSS in ragione delle peculiarità di tali servizi rispetto ai servizi infrastrutturali a rete.

Si condivide anche l'opportunità di prevedere una maggiore uniformità tra i criteri di riconoscimento dei costi dei servizi infrastrutturali energetici, assimilando alcuni criteri comuni a tutti i servizi. Ciò in particolare risulta necessario per il calcolo dei costi di capitale riconosciuti (*Regulated Asset Base* – RAB) e dei costi operativi riconosciuti. Come previsto per il servizio di rigassificazione del Gnl, i ricavi regolati di riferimento del servizio di stoccaggio dovrebbero essere rideterminati *ex-post* per tener conto dei dati patrimoniali t-1 a consuntivo, in luogo del riconoscimento dell'attuale quota di ricavo RS<sub>CONS</sub> sui corrispettivi tariffari.

### Decorrenza e durata del periodo di regolazione

#### *S2. Osservazioni in merito alla durata del periodo di regolazione.*

Nel DCO viene spiegato come la durata del precedente periodo tariffario sia stata fissata pari a 6 anni per via della raggiunta maturità del settore dello stoccaggio. Tale motivazione potrebbe valere anche tuttora e portare a una conferma della durata di 6 anni del 6PRS. Allo stesso tempo, visti gli ultimi anni caratterizzati da numerosi interventi urgenti e straordinari per garantire la sicurezza del sistema a seguito dell'incertezza generata dal conflitto tra Russia e Ucraina, che ancora persiste, appare ragionevole anche l'ipotesi di un periodo regolatorio di 4 anni. La durata del periodo di regolazione potrebbe essere rivista anche al fine di assicurare una maggiore armonizzazione con la regolazione degli altri servizi infrastrutturali energetici.

In sintesi, la durata di 6 anni dell'attuale periodo di regolazione ha permesso stabilità dei criteri su un periodo più ampio, ma al contempo non si intravedono controindicazioni a una sua riduzione a 4 anni oppure alla previsione di un prossimo futuro allineamento del periodo regolatorio dello stoccaggio a quello degli altri servizi gas.

### Criteri di determinazione dei ricavi di riferimento

#### *S3. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione dei ricavi di riferimento*

Si condivide la conferma per il 6PRS dei criteri di determinazione dei ricavi di riferimento vigenti e dell'articolazione dei ricavi di riferimento attualmente già prevista per il 5PRS, salvo che per le modalità di gestione della voce di ricavo RS<sub>CONS</sub>.

Con riferimento alla voce di ricavo RS<sub>CONS</sub> vigente nel 5PRS, si condivide la previsione che l'impresa di stoccaggio compensi direttamente con la Cassa – in luogo dei ricavi dell'anno successivo - lo scostamento rispetto ai ricavi di riferimento calcolati *ex-post* per tener conto i) dei dati patrimoniali di consuntivo t-1 (rispetto a quelli di preconsuntivo), ii) degli effetti inflattivi in coerenza con i criteri ROSS iii) dell'eventuale attivazione del trigger di cui al TIWACC.



#### ***S4. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento dei costi di capitale.***

In linea di principio si ritiene che il riconoscimento di tutte le tipologie di costi, siano di capitale che operativi, dovrebbe avvenire senza alcun differimento temporale (time lag), al fine di garantire il completo riconoscimento dell'investimento effettuato nei siti di stoccaggio del gas naturale.

Con riferimento alla determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute, Arera prospetta di voler confermare l'esclusione del riconoscimento delle immobilizzazioni in corso/lavori in corso (LIC) dalla determinazione del capitale investito riconosciuto.

Non si condivide tale orientamento che risulta in contrasto con i criteri di riconoscimento dei LIC per i servizi del trasporto del gas e della trasmissione di energia elettrica.

In coerenza con l'obiettivo perseguito di una maggiore armonizzazione dei criteri tariffari, anche **il criterio di riconoscimento dei LIC dovrebbe essere omogeneo fra tutti i servizi regolati uniformandosi a quello previsto dai criteri ROSS.**

La definizione di criteri di determinazione delle immobilizzazioni inclusive dei LIC, con conseguente remunerazione a WACC, garantirebbe un allineamento dei criteri regolatori dello stoccaggio a quelli degli altri settori regolati sia in Italia che in Europa nonché un congruo riconoscimento tariffario al gestore dell'infrastruttura nel caso di investimenti e conseguente immobilizzo di capitale.

Nel documento di consultazione n.189/2014/R/gas Arera evidenziava che *"Nel precedente periodo di regolazione era prevista la possibilità, per le imprese esistenti, di includere le immobilizzazioni in corso ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto. Tale soluzione, tuttavia, non fornisce un incentivo adeguato alla minimizzazione delle tempistiche di realizzazione dei siti di stoccaggio, in quanto le imprese possono ottenere un flusso di ricavi a prescindere dalla messa in esercizio dei siti."*

Quanto sopra riportato non è corretto in quanto la vendita di servizi di stoccaggio avviene secondo procedure concorsuali a un prezzo spesso inferiore alla tariffa regolata e pertanto il mancato riconoscimento tariffario dei LIC non promuove un'accelerazione della messa in esercizio degli investimenti, bensì penalizza solo l'operatore infrastrutturale che sostiene i costi finanziari del capitale investito.

Si ritiene percorribile l'introduzione di meccanismi che promuovano efficienza dei costi, utilità per il sistema ed incentivazione per l'impresa, nella misura in cui tali meccanismi sono articolati in modo da costituire un efficace incentivo.

Si sottolinea come sia importante l'individuazione della fase più appropriata rispetto alla maturità degli investimenti alla quale associare la stima di costo dell'intervento da considerare *ex-ante*.

Si evidenzia inoltre come le stime ex ante dei costi possano essere influenzate da congiunture inflazionistiche (come quella verificatasi tra il 2022 e 2024) e come le analisi comparative sui costi di investimento di interventi simili nel servizio di stoccaggio del gas naturale possano essere non rappresentative delle specificità degli interventi. Si ritiene infine che il meccanismo di incentivazione non possa prescindere dal pieno riconoscimento in RAB dei costi (efficienti) senza applicazione di una franchigia.

Con riferimento al parametro beta asset del servizio di stoccaggio, non si è condivisa la scelta operata da Arera ai fini del recente aggiornamento. In passato, la determinazione del valore *unlevered* del parametro beta asset del servizio di stoccaggio avveniva sulla



base di un differenziale “storico” rispetto al servizio di trasporto del gas naturale, differenziale che con la delibera 513/2024/R/com è stato invece ingiustificatamente ridotto.

***S5. Osservazioni in merito ai criteri di determinazione e aggiornamento degli ammortamenti.***

In linea di principio, si valuta positivamente la proposta di introdurre – analogamente a quanto previsto per il servizio di trasporto del gas naturale – una nuova categoria di cespiti con vita utile di 15 anni per gli interventi di manutenzione straordinaria strettamente finalizzati al mantenimento in esercizio e all’allungamento della vita utile di pozzi e condotte che ne eviti la sostituzione o il relativo rifacimento. Al contempo, si evidenzia la necessità di considerare per le infrastrutture di stoccaggio un trattamento specifico per alcune attività, tenuto conto della tipologia e natura degli interventi effettuati nei siti di stoccaggio.

***S6. Osservazioni in merito alla determinazione e all’aggiornamento dei costi operativi riconosciuti.***

Con riferimento ai costi operativi, si condivide la proposta di prendere a riferimento l’anno 2024.

Sempre in ottica di uniformare, per quanto possibile, i criteri tariffari del servizio di stoccaggio ai criteri ROSS, si evidenzia l’opportunità di prevedere il riconoscimento del c.d. “Z-factor”, per la copertura di costi incrementali legati a nuovi investimenti o a variazioni del perimetro di attività svolte per l’erogazione dei servizi regolati (art. 40 del TIROSS).

***S7. Osservazioni in merito ai criteri di incentivazione***

Nessuna osservazione.

***S8. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi relativi al sistema di Emission Trading***

Si evidenzia l’opportunità di introdurre una semplificazione dei criteri vigenti prevedendo che il conguaglio relativo al prezzo dei titoli di *Emission Trading* sia effettuato direttamente con la Cassa, in analogia al servizio di rigassificazione del Gnl, in luogo dell’utilizzo del corrispettivo CV<sub>ETS</sub> dell’anno t+2 (art. 9.2, lettera b) della RTSG). Ciò considerato il fatto che in ogni caso l’uso del corrispettivo CV<sub>ETS</sub> dell’anno t+2 non garantisce che il costo sia trasferito sugli utenti secondo il principio di *cost-reflectivity*.

***S9. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi di ripristino.***

***S10. Osservazioni in merito al trattamento del contributo compensativo per il mancato uso del territorio.***

***S11. Osservazioni in merito alla componente di ricavo a copertura della remunerazione del gas di riserva strategica.***

***S12. Osservazioni in merito ai ricavi di riferimento per le nuove imprese di rigassificazione.***





*S13. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione e alle modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.*

Si condividono gli orientamenti espressi da Arera.

*S14. Osservazioni in merito all'approvazione dei ricavi di riferimento e alla gestione degli scostamenti.*

Si rimanda alle risposte ai precedenti spunti di consultazione, in particolare alle S3, S4, S5, S6 e S8.

Regolazione della qualità del servizio

*S15. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della sicurezza del servizio.*

Si condividono gli orientamenti espressi da Arera.

*S16. Osservazioni in merito all'introduzione di disposizioni regolatorie alla luce del regolamento (UE) 2024/1787.*

Il regolamento (UE) 2024/1787 stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare le emissioni di metano nel settore dell'energia, nonché per ridurle, e stabilisce le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza in merito alle emissioni di metano.

In linea generale e nelle more dell'individuazione delle Autorità Competenti ai fini dell'implementazione del Regolamento 2024/1787, si auspica che Arera si limiti a un recepimento degli obblighi previsti dal suddetto Regolamento, con una semplificazione delle eventuali comunicazioni verso Arera relativamente ai dati già oggetto di reporting ai sensi del Regolamento. Ciò al fine di non aggravare ulteriormente gli oneri amministrativi per la compliance alla disciplina in questione.

Con l'occasione si evidenzia che la tempistica con cui gli operatori del settore gas potranno conformarsi al Regolamento dovrà essere coordinata, da un lato, con l'individuazione dell'Autorità Competente, che avrà voce in capitolo su come fare le indagini per la *leak detection and repair* (LDAR), su come fornire i documenti e come definire le procedure, dall'altro con l'adozione da parte della Commissione Europea degli atti delegati che individueranno le norme tecniche armonizzate per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano, le soglie e le tecniche da utilizzare per la LDAR, da cui discenderà l'individuazione della strumentazione da utilizzare.

Attività di *leak detection* che tuttavia gli operatori, per rispettare il Regolamento, hanno già iniziato da subito ad effettuare (art. 14.2 – i gestori avviano la prima indagine LDAR di tipo 2 di tutti i componenti sotto la loro competenza, in accordo col programma LDAR che dev'essere inviato, il prima possibile dopo l'entrata in vigore del regolamento. In ogni caso, i gestori effettuano la prima indagine LDAR di tipo 2 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento).

Le suddette norme e prescrizioni tecniche per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano saranno poi il presupposto per lo svolgimento da parte delle Autorità Competenti delle attività di controllo per valutare la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dagli operatori alle prescrizioni del regolamento.



Per lo svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento, sia lato operatori gas che lato Autorità Competenti, sarà necessario un numero adeguato di persone correttamente formate, strumentazioni, sistemi informativi da sviluppare per archiviare i dati, un sistema di reportistica per le comunicazioni da effettuare alle Autorità competenti.

Non da ultimo, l'attività di verifica da parte di personale terzo accreditato è una novità introdotta dal Regolamento e pertanto è presumibile che, oltre ai tempi necessari al mercato per rendere disponibili le strumentazioni per la LDAR che saranno indicate dalla Commissione, occorrerà anche del tempo per disporre di standard di riferimento e di uno schema per l'accreditamento, attualmente mancanti, nonché la disponibilità di personale accreditato e adeguatamente formato per lo svolgimento delle suddette attività di verifica, da svolgere, a regime, ogni anno.

***S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio.***

Si condividono gli orientamenti espressi da Arera.

***S18. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della qualità commerciale del servizio.***

Si propone l'introduzione di un meccanismo di premi-penalità, anche per promuovere una maggiore attenzione alla *customer satisfaction*, in analogia a quanto previsto nel Regno Unito.